

DELIBERA N. 136/11/CONS

**Ordinanza-ingiunzione alla società Fastweb S.p.A.
per la violazione dell'art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259
(Proc. sanz. n. 77/10/DIT)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione di Consiglio del 23 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c) n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2003, n. 193, recante "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249*";

VISTA la delibera n. 418/07/CONS recante "*Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 16.08.2007 e, in particolare, l'art. 6, comma 5, della delibera stessa;

VISTO l'atto del direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 77/10/DIT del 23 dicembre 2010, notificato in data 28 dicembre 2010, con il quale veniva contestata alla società Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano alla via Caracciolo n.51, la violazione dell'art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, per non aver fornito nei termini e con le modalità prescritte i dati e le informazioni richieste dall'Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza al fine di verificare i fatti oggetto di segnalazione da parte di alcuni utenti;

PRESO ATTO che la società Fastweb S.p.A., a seguito della notifica del citato atto, non ha prodotto alcuna memoria difensiva in merito ai fatti oggetto di contestazione;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, occorre specificare che il presente procedimento trae origine dalla nota di risposta del 16 settembre 2010 (prot. n. 54712) con la quale la società Fastweb S.p.A. ha fornito riscontro alla richiesta del 26 settembre 2010 (prot. n. 23739) in relazione alla segnalazione di un utente che lamentava il ritardo della procedura di portabilità dell'utenza con rientro in Telecom Italia S.p.A.. In particolare l'Autorità, al fine di verificare quanto segnalato dall'utente, ha richiesto all'operatore di fornire idonea documentazione attestante le ragioni ostative all'adempimento. Orbene, la società ha prodotto la documentazione richiesta dopo cinque mesi dalla relativa richiesta, ben oltre il termine di quindici giorni assegnato dall'Autorità.

Il predetto comportamento ha pregiudicato l'attività istituzionale dell'Autorità volta alla verifica del rispetto della disciplina regolamentare in materia di tutela degli utenti, ritardando in misura considerevole l'accertamento dei fatti segnalati.

Pertanto, non può che confermarsi la violazione accertata in capo alla società Fastweb S.p.a. in merito alla mancata comunicazione di informazioni e dati richiesti dall'Autorità nei termini prescritti.

RITENUTO pertanto di confermare la violazione accertata e, per l'effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, da determinarsi tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) ed un massimo di euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00);

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'inesatto adempimento della società Fastweb alla suddetta richiesta di informazioni nei termini indicati ha compromesso l'attività di verifica che l'Autorità svolge sulla base delle segnalazioni fornite dagli utenti;

- con riferimento alla personalità dell'agente, la società Fastweb S.p.A. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire la risposta tempestiva e puntuale alla richiesta di informazioni di questa Autorità;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che l'operatore ha fornito, se pur con un notevole ritardo e soltanto successivamente all'avvio di un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti, i dati richiesti con la nota trasmessa il 16 settembre 2010;

- in ordine alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la situazione patrimoniale della società Fastweb S.p.A. sia tale da poter senza dubbio sostenere la sanzione prevista per le violazioni contestate;

RITENUTO, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale, pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00);

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITE le relazioni dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Fastweb S.p.A. con sede legale in Milano alla via Caracciolo n. 51, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

DIFFIDA

la società Fastweb S.p.A. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012, ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 136/11/CONS”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 136/11/CONS”.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo n. 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 23 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola